



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

DIRIGENZA

Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" – Corso Vittorio Emanuele II, 130 – 10138 TORINO
Tel.: 011/432.7601 – Fax: 011/432.7515 - E-mail: : dirigenza.tribunale.torino@giustizia.it

**Al funzionario responsabile
della sezione VIII civile**

**e p.c. a tutti i funzionari responsabili
del settore civile**

**Al consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino**

SEDE

OGGETTO: Contributo unificato – Mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. – Esigibilità del contributo unificato per la successiva fase di giudizio e relativa misura – Regime.

IL DIRIGENTE

Visto il foglio di informazione n. 1/2021 comunicato dalla Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia in data 14.1.2021;

Preso atto che il Ministero, in risposta quesito di un ufficio giudiziario circa il regime fiscale del contributo unificato nei procedimenti di opposizione in materia locatizia ha così disposto:

"In materia locatizia l'opposizione svolta dall'intimato introduce, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., un procedimento a cognizione ordinaria piena, con un nuovo ed autonomo rapporto processuale rispetto alla fase sommaria, stante l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti di rilascio, o inerenti i pagamenti incontestati, e la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.. Pertanto, le domande svolte a seguito del mutamento del rito non estendono i loro effetti al procedimento sommario, e resta dovuto, da parte del proponente, un autonomo contributo unificato (commisurato al valore della domanda); tale contributo spetta per intero, secondo i criteri di cui all'art. 13, comma I DPR 115/2002, oltre ad un nuovo importo forfettario, stante la tassatività delle disposizioni dell'art. 13 comma III del D.P.R. 115/2002 sui casi di dimezzamento del contributo (per i procedimenti speciali ivi espressamente indicati), e l'eccezionalità delle norme di esenzione totale o parziale da un tributo (quale deve ritenersi il contributo unificato), come tali non suscettibili di applicazione estensiva al di fuori dei casi previsti dalla legge".



DISPONE

In ottemperanza a quanto comunicato dal Ministero che, in caso di opposizione ex art. 667 c.p.c. svolta dall'intimato previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., all'atto dell'apertura del nuovo procedimento la cancelleria competente verifichi l'effettivo pagamento del contributo unificato per intero e dei diritti forfettizzati da parte dell'opponente. In difetto di pagamento la cancelleria provvederà ad avviare le attività di riscossione.

Vista la rilevanza della nuova interpretazione ministeriale si dispone la comunicazione al consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e la pubblicazione sul sito del Tribunale.

Torino, 19 febbraio 2021

Il Dirigente amministrativo

dott.ssa Rita Coletta